COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLI' - CESENA

CERTIFICAZIONE PER MALATTIA

Dal **17 giugno 2011** , il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia. Il datore di lavoro dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps. E' facoltà del datore di lavoro di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal medico via web. Per i lavoratori restano in vigore i seguenti obblighi:

- ✓ comunicare tempestivamente (secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL) al datore di lavoro la propria assenza dovuta allo stato di malattia ;
- ✓ comunicare l'indirizzo per la reperibilità nel caso sia diverso dalla residenza o dal domicilio abituale per consentire i controlli medico fiscali; (*)
- ✓ fornire al datore di lavoro (su richiesta dello stesso) il protocollo identificativo del certificato medico ;
- ✓ presentare il formato cartaceo al datore di lavoro in caso di impossibilità del medico di predisporre l'invio telematico (anche nel caso in cui il datore sia stato abilitato alla consultazione telematica dei certificati).

Riservandoci maggiori dettagli, riassumiamo quanto previsto dalla normativa di legge. L'art. 25 della legge n. 183/2010 ha provveduto ad uniformare il settore privato con quello pubblico circa l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati medici. La disciplina della trasmissione telematica dei certificati medici riguarda l'impiego privato e pubblico. Alcuni cenni.

PROCEDURA TELEMATICA

1) Il medico curante trasmette all'INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia attraverso il sistema di accoglienza centrale (SAC).
2) Dopo l'invio all'INPS, il SAC fornisce il numero di protocollo al medico, il quale procede alla stampa del certificato e dell'attestato da consegnare al lavoratore. Qualora si trovi nell'impossibilità di effettuare la stampa della certificazione, il medico deve comunicare al lavoratore il relativo numero di protocollo.
3) L'INPS mette l'attestato di malattia a disposizione del datore di lavoro sul proprio portale.
4) Al lavoratore è consentito di accedere, sempre dal sito INPS, ai dati di tutti i certificati a lui intestati (accesso tramite codice PIN da richiedere tempestivamente all'INPS attraverso il portale) o al singolo attestato di malattia (attraverso l'inserimento del codice fiscale personale e del numero identificativo del certificato).
5) L'INPS trasmette alle proprie Sedi i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia per gli adempimenti connessi alle visite mediche di controllo e, ove previsto, per il pagamento diretto delle prestazioni.

Tale procedura trova applicazione anche per le aziende che non beneficiano dell'indennità economica da parte dell'INPS e si fanno carico dell'intero trattamento economico in caso di assenza di malattia da parte dei lavoratori.

GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA PER MALATTIA

L'art. 2, comma 2 del decreto legge n. 663/1979, convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni, stabilisce che "il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui il datore di lavoro richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto". Nel caso in cui il medico trasmetta il certificato mediante strumenti telematici, il datore di lavoro è in grado di recuperare il documento mediante due modalità:

1. accedendo sul sito Inps.
2. attivando la posta elettronica certificata.

Il datore di lavoro, una volta accreditato ai sistemi di consultazione telematica, in base ad un principio generale di buona fede stabilito dall'art. 1375 c.c., è tenuto a comunicare al lavoratore l'esonero dalla consegna del certificato medico. Analogo esonero riguarda anche l'obbligo di consegna del certificato medico alla sede INPS competente.

Contenuto del certificato.

La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l'inserimento da parte del medico curante dei seguenti dati:

- codice fiscale del lavoratore;
- residenza o domicilio abituale;
- eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
- codice di diagnosi;
- data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il certificato telematico si compone:

a) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
b) del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

L'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPS www.inps.it - servizi on-line. Con riserva di successivi approfondimenti.

(*) CONTROLLI DI MALATTIA .
Le fasce orarie comprendono tutti i giorni della settimana compreso il sabato e la domenica.
ORARIO DELLE FASCE: mattino dalle 10 alle 12 ; pomeriggio dalle 17 alle 19.

Forlì - Cesena, 9 giugno 2011

FISAC CGIL Forlì - Cesena